

Giurisprudenza

## Rientra nel calcolo del Tfr l'auto acquistata dal dipendente a condizioni di favore

31 Dicembre 2004

### Thumbnail

Image not found or type unknown  
Anche il controvalore dell'autovettura acquistata dal dipendente in regime agevolato e per la quale il datore di lavoro provvede al pagamento dei premi assicurativi e della tassa di circolazione rappresenta un *fringe benefit*, e, pertanto, va computato ai fini del calcolo Tfr.

E' quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 22264 del 25 novembre 2004, con cui la Corte suprema di cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata in merito ad alcune questioni riguardanti il computo dei *fringe benefit* nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

In particolare, secondo i giudici della Corte suprema, è proprio il pagamento dei premi assicurativi e della tassa di circolazione da parte del datore di lavoro a costituire l'elemento discriminante per considerare il beneficio prodotto dall'utilizzo di tale autovettura, seppur di proprietà del dipendente, utile ai fini del calcolo del Tfr.

A tal riguardo, si ricorda che l'utilizzazione di un'autovettura aziendale da parte del dipendente può avvenire attraverso tre differenti finalità:

- uso esclusivamente personale del dipendente
- uso promiscuo
- uso esclusivamente aziendale.

Sotto il profilo fiscale, e con riferimento alla formazione del reddito imponibile in capo al dipendente, le tre circostanze sono assolutamente diverse e, pertanto, vale la pena di esaminarle singolarmente.

Se il veicolo viene concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione

del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti nell'articolo 9 del Tuir (tariffe di noleggio).

Tali importi costituiranno reddito imponibile in capo al dipendente. Eventuali somme addebitate al dipendente devono, evidentemente, essere scomutate da tale valore.

Se invece il veicolo viene utilizzato esclusivamente per finalità aziendali (effettuazione di trasferte, eccetera) non vi sarà alcuna emersione di base imponibile in capo al dipendente.

Infine, in ipotesi di utilizzo a uso promiscuo occorre far riferimento a valori convenzionali.

In particolare, per le autovetture e i ciclomotori che il datore di lavoro abbia assegnato a uno specifico dipendente (collaboratore) per espletare l'attività di lavoro e per i quali abbia consentito anche l'uso personale da parte dello stesso, ad esempio per recarsi al lavoro (uso promiscuo), concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d'imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo.

Tornando, dopo questa breve premessa, alla sentenza in esame, la questione è stata sollevata da un dipendente di un'azienda automobilistica, il quale, in virtù del rapporto di lavoro, ha goduto dal 1986 al 1998 della seguente agevolazione: egli acquistava l'auto a un prezzo scontato del 23 per cento con pagamento a 12 mesi; alla scadenza non pagava il prezzo pattuito, ma restituiva l'auto che veniva sostituita annualmente con un'altra nuova venduta dall'azienda con le stesse modalità. L'azienda automobilistica, inoltre, pagava anche l'assicurazione e la tassa di circolazione. Tuttavia, non avendo l'azienda incluso il controvalore del *benefit* auto nel calcolo del Tfr, il dipendente ha adito i giudici di primo grado, i quali hanno dichiarato la nullità del ricorso in quanto ritenuto eccessivamente generico. Successivamente, una volta adita, la Corte di appello, pur ritenendo il ricorso ammissibile in quanto contenente l'esposizione dei necessari elementi di fatto e di diritto, lo ha rigettato nel merito, in quanto ha escluso la configurabilità di un *fringe benefit* di natura retributiva. Il dipendente ha così proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di appello per vizi di motivazione e violazione di legge.

Alla luce di queste premesse, nell'accogliere il ricorso presentato dal dipendente, la Cassazione ha innanzitutto precisato che il pagamento, da parte del datore di lavoro, dell'assicurazione e della tassa di circolazione, rappresentano benefici che devono essere tenuti presenti ai fini della eventuale valutazione della utilità complessiva ricevuta dal dipendente attraverso l'acquisto delle

autovetture nuove, senza mai pagare alcun prezzo, unitamente a tutte le altre circostanze già accertate.

Infine, la Corte suprema ha richiamato la sua costante giurisprudenza, secondo cui *"il concetto di retribuzione recepito dall'articolo 2120 cod. civ. - nel testo novellato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 - ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è ispirato al criterio dell'onnicomprendività, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro"*.

Alla luce di queste motivazioni, il ricorso del dipendente è stato accolto.

di

**Rosanna Acierno**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rientra-nel-calcolo-del-tfr-lauto-acquistata-dal-dipendente>